

**Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di
opposizione "www.sardegna ricerche-bandi.it"**

* * * * *

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi degli artt. 3.12 e 4.15 del "Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1, e dell'art. 4.18 delle "Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it".

* * * * *

Denominazione e sede legale del Ricorrente:

SARDEGNA RICERCHE, Partita IVA 01930910920, Codice Fiscale 92024600923, con sede legale in Via Palabanda n. 9, 09123 Cagliari, in persona del legale rappresentante, Dott.ssa Maria Assunta Serra, tel. 07092431, fax 0709243.2203, posta elettronica info@sardegna ricerche.it / direzione generale@sardegna ricerche.it, PEC protocollo@cert.sardegna ricerche.it;

(“Ricorrente”)

Dati del soggetto autorizzato a rappresentare il Ricorrente:

AVV. GIOVANNI BATTISTA GALLUS, Codice Fiscale GLLGNN68A16B354B, con Studio in Via Castelvì n. 9, 09129 CAGLIARI, tel. 0707966538, fax 0702041360, posta elettronica gallus@array.law, PEC g.gallus@legalmail.it;

Denominazione e sede dell'attuale assegnatario del dominio oggetto di opposizione:

DOMAIN DEVELOPMENT, Owston Road n. 43, DN6 8DA, Carcroft, South Yorkshire, GB;

(“Resistente”)

* * * * *

Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:

www.sardegna ricerche-bandi.it.

Collegio (unipersonale):

Avv. Cristiano Bertazzoni

* * * * *

1. Svolgimento della procedura

Con reclamo notificato al Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute Tonucci & Partners in data 14 aprile 2023, SARDEGNA RICERCHE, con sede in 09123 Cagliari, Via Palabanda n. 9, per il tramite dell'avv. Giovanni Battista Gallus, ha introdotto la procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.1 (d'ora in poi Regolamento), chiedendo il trasferimento in proprio favore del nome a dominio www.sardegna ricerche-bandi.it, attualmente intestato a Domain Development, Owston Road n. 43, DN6 8DA, Carcroft, South Yorkshire, GB.

Ricevuto il Reclamo e verificatane la regolarità, il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute Tonucci & Partners ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il dominio “www.sardegna ricerche-bandi.it”, è stato registrato il 4 novembre 2021;
- b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore challenged;
- c) all'indirizzo www.sardegna ricerche-bandi.it viene visualizzato il messaggio di impossibilità a raggiungere il sito.

Il 24 aprile 2023, a seguito della verifica dei dati di contatto, il PSRD ha provveduto ad inviare, tramite raccomandata internazionale con avviso di ricevimento, il Reclamo e la documentazione allegata. Trascorsi due mesi senza aver ricevuto prova della consegna, si procedeva all'invio del plico tramite corriere UPS che veniva consegnato in data 29 giugno 2023. La persona fisica che ha provveduto alla firma della ricevuta di consegna, tuttavia, comunicava via mail al PSRD di non lavorare e di non conoscere la DOMAIN DEVELOPMENT. Ad oggi, 4 settembre 2023, il tracking online di Poste Italiane conferma che dal 2 maggio 2023, la spedizione è in lavorazione dal Centro Operativo Postale Gran Bretagna.

In data 14 agosto 2023, il PSRD avvisava le parti della mancata notifica del Reclamo e dell'avvenuta scadenza del termine per il deposito di eventuali repliche ed incaricava della decisione l'Avvocato Cristiano Bertazzoni, che accettava l'incarico.

1. Premessa

Accettato l'incarico ed esaminata la documentazione allegata al Reclamo, lo scrivente, in data 4 settembre 2023, ha nuovamente verificato il dominio in contestazione, che risulta inattivo.

2. Allegazioni della Ricorrente

SARDEGNA RICERCHE, nel proprio ricorso, fornisce elementi di fatto e di diritto, supportati da documentazione, sulla base dei quali è formulata la richiesta di riassegnazione in suo favore del dominio contestato.

Nel Ricorso si afferma che l'Agenzia Regionale Sardegna Ricerche nasce quale Consorzio 21, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della L.R. Sardegna n. 21 del 1985 (all. 2), la quale prevedeva la *“costituzione di un consorzio pubblico destinato alla promozione e alla assistenza finanziaria di consorzi o società consortili di imprese, nonché alla erogazione, a favore di imprese singole o associate, di servizi finalizzati alla introduzione di nuove tecnologie, alla modernizzazione della gestione ed al sostegno delle attività aziendali”*. Il Consorzio 21, in seguito, ha assunto l'attuale denominazione SARDEGNA RICERCA nel gennaio 2007 e quello di Agenzia regionale con la Legge Regionale n. 20 del 5 agosto 2015 (all. 3). Inoltre, con delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 45/9 del 15/9/2015, è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia Regionale Sardegna Ricerche (all. 4), ove, all'art. 1, comma 2, espressamente si indica che *“L'agenzia ha facoltà di utilizzare la denominazione “Sardegna ricerche”*”.

La Ricorrente, inoltre, afferma di aver sempre sfruttato il sito web www.sardegna ricerche.it e che, in data 13 settembre 2012, allora quale Consorzio Ventuno, aveva registrato il dominio in contestazione www.sardegna ricerche-bandi.it (all. 6).

SARDEGNA RICERCA, nello specifico, è un'Agenzia regionale che persegue le finalità istituzionali di promozione della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, mediante iniziative di sostegno alla ricerca industriale, incentivi alle imprese e supporto ai centri di ricerca per lo sviluppo e valorizzazione economico-commerciale, tecnologica e

organizzativa delle proprie attività, anche facilitando e stimolando la nascita di startup e di nuove imprese innovative. Sardegna Ricerche, inoltre, promuove, gestisce e favorisce lo sviluppo del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, articolato in poli sul territorio regionale e realizza iniziative di animazione economica, di diffusione dell'innovazione tecnologica e di divulgazione scientifica.

La Ricorrente, afferma, che oltre ad aver usato il sito web www.sardegna ricerche.it, dal 13 settembre 2012, a seguito della registrazione del dominio in contestazione (all. 6), promuoveva, in attuazione alla propria *mission*, la partecipazione ai propri programmi e progetti (all. 7, 8 e 9).

La registrazione del nome a dominio da parte della resistente, nonché l'uso, è illegittimo ed effettuato in malafede, sfruttando la notorietà di SARDEGNA RICERCHE.

A sostegno di quanto affermato, la Ricorrente allega idonea documentazione attestante la registrazione dei domini web www.sardegna ricerche.it e www.sardegna ricerche-bandi.it, nonché il loro utilizzo.

La Ricorrente, afferma, dunque, che:

- il nome a dominio www.sardegna ricerche-bandi.it sia confondibile con il dominio www.sardegna ricerche.it, e comunque con il segno rinomato SARDEGNA RICERCHE;
- nessun diritto è stato concesso alla Resistente;
- la registrazione e l'uso del nome a dominio è avvenuto in mala fede, sfruttando la notorietà di SARDEGNA RICERCHE.

La Ricorrente, pertanto, ritiene che la registrazione del nome a dominio oggetto del Ricorso sia lesivo dei suoi diritti e ne chiede la riassegnazione.

3. Allegazioni della Resistente

La Resistente è risultata sconosciuta all'indirizzo di posta fornita al momento della registrazione e non è stato possibile consegnarle il plico contenente il Ricorso e la relativa documentazione.

Nel presente caso, è trascorso inutilmente il termine concesso alla Resistente per replicare e documentare i propri eventuali diritti sul nome a dominio sottoposto alla presente procedura.

4. Motivi della decisione

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

L'articolo 3.6, lett. a, del Regolamento prevede che il trasferimento di un nome a dominio al Ricorrente può essere disposto qualora sia provata l'identità del segno o la sua confondibilità con *"...un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome..."*.

Il nome a dominio www.sardegna ricerche-bandi.it è sostanzialmente coincidente con il nome a dominio www.sardegna ricerche.it e con la denominazione della Ricorrente.

In merito è incontrovertibile che il segno SARDEGNA RICERCA sia stato, addirittura, assegnato per legge alla Ricorrente (con delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 45/9 del 15/9/2015) ed è usato dal 2007. Inoltre, il dominio in contestazione è stato usato dal 2012, come provano anche gli allegati 7, 8, 9, 10 e 11.

Per completezza, si aggiunga, che il dominio oggetto di contestazione, è sostanzialmente coincidente al dominio principale della Ricorrente, con l'aggiunta di una parola di uso comune "bandi".

Si deve pertanto ritenere soddisfatto il primo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio.

b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione

L'art. 3.6 del Regolamento prevede che *"il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: 1) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi, oppure 2) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio, oppure 3) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato"*.

Il nome a dominio risulta essere registrato a nome Domain Development, che però è risultato irreperibile all'indirizzo indicato al Registro.

Il termine a favore della Resistente è pertanto decorso senza che la stessa abbia fatto pervenire le proprie difese. La sua posizione viene quindi valutata sulla base di quanto è possibile dedurre dalla documentazione a disposizione e dalle ricerche effettuate sul web.

In ogni caso, è certamente da escludere che la Resistente possa vantare diritti sul nome SARDEGNA RICERCA, data la localizzazione della Ricorrente e la rinomanza della stessa a livello nazionale, essendo stata anche istituita per legge. È indubbio, inoltre, che SARDEGNA RICERCA non corrisponde al nome e cognome della assegnataria.

Proprio il ruolo istituzionale di SARDEGNA RICERCA e la mancata concessione di uso del segno all'attuale titolare del dominio in contestazione escludono che il Resistente possa vantare diritti nascenti dal segno.

Deve quindi ritenersi soddisfatto anche il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio.

c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio

Da quanto già illustrato nei precedenti punti, risulta provata anche la circostanza che il dominio è stato registrato in malafede e che è attualmente inattivo. È principio consolidato che mantenere passivamente un nome a dominio implica per se mala fede del registrante/assegnatario.

In ogni caso, il dominio in contestazione impedisce in maniera illegittima alla Ricorrente di esercitare la propria attività, secondo la propria *mission* istituzionale, di organizzazione di bandi per lo sviluppo delle imprese sarde.

La malafede è quindi da ritenersi accertata.

* * * * *

Per i motivi che precedono, il Ricorso è fondato e deve essere accolto

P.Q.M.

il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati dalle parti

ACCOGLIE

ai sensi dell'art. 4.15 del Regolamento e 4.18 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" il reclamo presentato da SARDEGNA RICERCHE e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "www.sardegna-ricerche-bandi.it"

DISPONE

che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento affinché il Registro adotti i provvedimenti di cui all'art. 3.12 e 4.16 del Regolamento e 4.18 e 4.19 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it".

Che la decisione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento sulla pagina web apposita del sito web del PSRD, non essendo pervenute richieste contrarie. Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per gli adempimenti successivi.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Milano, 4 settembre 2023

Avv. Cristiano Bertazzoni

